



COMUNE DI MUGGIA  
PROVINCIA DI TRIESTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 di data 30 GIUGNO 2014 Cod. 2.1.12

**OGGETTO:** Aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2014.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di giugno alle ore 16,40 nella sala consiliare, in seguito a regolare avviso recapitato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria/straordinaria pubblica di prima convocazione.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti i seguenti componenti il Consiglio comunale:

Presenti	Num. Prog.	COGNOME E NOME	Presenti	Num. Prog.	COGNOME E NOME
no		NESLADEK Nerio			
si	1	BENSI Riccardo	si	11	LIGUORI Geremia
si	2	BUSAN Marina	si	12	LONGO Fabio
no	3	COSLOVICH Maurizio	si	13	MARZI Laura
si	4	DECOLLE Stefano	si	14	MOSETTI Daniele
si	5	DELCONTE Nicola	si	15	PARAPAT Valentina
no	6	DI TORO Claudio	si	16	PARLATO Ferdinando
si	7	FINOCCHIARO Marco	si	17	PRODAN Paolo
si	8	GRETTI Christian	si	18	RIOSI Francesca
no	9	GRISON Dario	si	19	ROSSI Loredana
si	10	GRIZON Claudio	si	20	SAVRON Danilo

Vice

Partecipa alla seduta il Segretario generale del Comune dott. A. M. CARBONE che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della Segreteria

Assume la presidenza il Sig. la dott.ssa Laura MARZI nella sua qualità di Vice Sindaco che, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione dell'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione:

N 35 D.D. 30 GIU. 2014

Oggetto: aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2014.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" è in particolare gli articoli che riguardano gli allegati al bilancio di previsione tra i quali vi sono anche le deliberazioni relative alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali, nonché l'art. 42 comma 2 lettera f) che disciplina la competenza del Consiglio comunale in ordine alla disciplina dell'ordinamento dei tributi locali;

la L.R. 9 gennaio 2006 n. 1 "Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia";

la L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 "Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali";

gli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale" istitutivi dell'imposta municipale propria;

l'art. 13 del D.L. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" che prevedeva l'anticipazione in via sperimentale al 2012 dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria;

l'art 13 comma 2 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, come modificato dall'art 1 comma 707 lett. a) della L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che stabilisce l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria secondo le modalità stabilite dallo stesso art. 13 del D.L. 201/11 anche successivamente al 31/12/2013;

il comma l'art 13 comma 1 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 lett. b) della citata L. 147/2013 che stabilisce che:

1) l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1/ A/8 e A/9 per le quali si continua ad applicare l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

2) l'imposta municipale propria non si applica altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

l'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, come modificato dall'art. D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla L.124/2013 che stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale non è dovuta per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

il comma 708 della L. 147/2013 che stabilisce che l'imposta municipale propria non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che il comma 677 della citata L. 147/2013 stabilisce che la somma della aliquote dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) non sia superiore all'aliquota massima stabilita per l'imposta municipale propria consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013 per ciascuna tipologia di immobile;

#### RITENUTO

di stabilire per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria

1)	Aliquota base	0,76%
2)	Abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.	0,35%
3)	a) Unità immobiliari cedute dal soggetto passivo in comodato gratuito a parenti di primo grado che le utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione opera solo nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro. b) Unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata locate	0,40%
4)	Unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale nel rispetto delle condizioni definite dagli accordi previsti dall'art. 2 comma 3 della Legge 9/12/1998 n. 431 in materia di riforma degli affitti (c.d. Patti territoriali).	0,56%
5)	Unità immobiliari non locate da almeno 2 anni al primo gennaio 2014	0,81%

altresì, di stabilire che i soggetti passivi di cui al punto 3) lett. a) devono presentare entro e non oltre il 15 ottobre 2014 apposita dichiarazione corredata dell'ISEE relativo al nucleo familiare del comodatario.

di stabilire che per la fattispecie di cui al punto 5), ai fini dell'applicazione della corretta aliquota, nel caso in cui un'unità immobiliare viene locata nel corso dell'anno, si applica quella corrispondente agli immobili locati a partire dal mese di sottoscrizione

del contratto, se tale sottoscrizione avviene nei primi 15 giorni del mese, dal mese successivo se la sottoscrizione avviene successivamente;

di stabilire, ai sensi del comma 10 dell'art.13 del D.L. 201/2011, in euro 200,00 la detrazione per abitazione principale per le unità classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9.

ACQUISITI i pareri in merito alla regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Servizio Acquisizione Risorse Ufficio Tributi e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede espressamente che i soggetti poc'anzi indicati rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri che esprimono.

Si propone il seguente dispositivo:

1) Si stabiliscono per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

1)	Aliquota base	0,76%
2)	Abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.	0,35%
3)	a) Unità immobiliari cedute dal soggetto passivo in comodato gratuito a parenti di primo grado che le utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione opera solo nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro. b) Unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata locale	0,40%
4)	Unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale nel rispetto delle condizioni definite dagli accordi previsti dall'art. 2 comma 3 della Legge 9/12/1998 n. 431 in materia di riforma degli affitti (c.d. Patti territoriali).	0,56%
5)	Unità immobiliari non locate o non utilizzate da almeno 2 anni al primo gennaio 2014	0,81%

2) I soggetti passivi di cui al punto 3) lett. a) devono presentare entro e non oltre il 15 ottobre 2014 apposita dichiarazione corredata dell'ISEE relativo al nucleo familiare del comodatario.

3) Per la fattispecie di cui al punto 5), ai fini dell'applicazione della corretta aliquota, nel caso in cui un'unità immobiliare viene locata nel corso dell'anno, si applica quella corrispondente agli immobili locati a partire dal mese di sottoscrizione del contratto, se tale sottoscrizione avviene nei primi 15 giorni del mese, dal mese successivo se la sottoscrizione avviene successivamente;

4) Ai sensi del comma 10 dell'art.13 del D.L. 201/2011, si stabilisce in euro 200,00 la detrazione per abitazione principale per le unità classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su esposta;

SENTITE le Commissioni Consiliari permanenti in data 12 e 16 giugno 2014;

Sentita l'illustrazione dell'assessore Parapat e gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale della seduta;

Con voti palesemente espressi per alzata di mano:

Favorevoli: 11 (Bensi, Busan, Decolle, Finocchiaro, Liguori, Longo, Marzi, Parapat, Riosa, Rossi, Savron)

Contrari: 6 (Delconte, Gretti, Grizon, Mosetti, Parlato, Prodan)

Astenuti: /

Presenti 17 - votanti 17

Assenti il Sindaco e i cons. Coslovich, Di Toro, Grison

APPROVA

La proposta di deliberazione

I N D I

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, in modo tale da potere in termini temporali adeguati porre in essere ogni adempimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale:

Favorevoli: 11 (Bensi, Busan, Decolle, Finocchiaro, Liguori, Longo, Marzi, Parapat, Riosa, Rossi, Savron)

Contrari: 6 (Delconte, Gretti, Grizon, Mosetti, Parlato, Prodan)


Astenuti: /

Presenti 17 - votanti 17

Assenti il Sindaco e i cons. Coslovich, Di Toro, Grison

- Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in merito alla regolarità  
tecnica si esprime parere  favorevole.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



---

- Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in merito alla regolarità  
contabile si esprime parere  favorevole.


IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA



---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

  
MARZI

VICE  
IL SEGRETARIO GENERALE

  
CARBONE


---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, a norma dell'art. 1, c. 15 e 19, della L.R.21 dd. 11.12.2003 che copia della presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene pubblicata all'albo comunale dal 04.07.2014 per rimanervi fino al 19.07.2014

Muggia, 4 luglio 2014

L'INCARICATO COMUNALE



---